



Bundesamt
für Gesundheit

Office fédéral
de la santé publique

Ufficio federale
della sanità pubblica

Uffizi federal
da sanadad publica

Berna, 8 dicembre 2005

N° di riferimento BS2005-nTxZ016-N0-V0

Autorizzazione d'esercizio

In base all'articolo 18 capoverso 2 del decreto federale del 22 marzo 1996 concernente il controllo degli espianti (RS 818.111), l'Ufficio federale della sanità rilascia alla ditta

Swiss Stem Cells Bank SA
c/o Cardiocentro Ticino
Via Tesserete 48
6900 Lugano


l'autorizzazione per

l'attività transfrontaliera con sangue del cordone ombelicale

con i seguenti oneri e condizioni:

1. L'autorizzazione è limitata all'importazione di sangue del cordone ombelicale dall'Italia e dalla Francia con lo scopo di isolare e conservare le cellule staminali nella banca Swiss Stem Cells Bank ed all'esportazione, in caso di bisogno, delle cellule staminali verso l'Italia e la Francia.
2. La responsabilità per la gestione tecnica specifica e per la garanzia della qualità in Svizzera ricade esclusivamente sul Dr. Gianni Soldati, responsabile scientifico della Swiss Stem Cells Bank.
3. L'autorizzazione è valida fino al 31 dicembre 2010.

Sezione Trapianti
Il responsabile



Dr. Theodor Weber

